

Serie Ordinaria n. 18 - Giovedì 02 maggio 2024

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.s. 23 aprile 2024 - n. 6428

Definizione delle aree delimitate per la presenza di *Aleurocanthus spiniferus* in Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE
Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del parlamento europeo e del consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del parlamento europeo e del consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 del 14 dicembre 2021;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1927 della Commissione dell'11 ottobre 2022 che stabilisce misure per il contenimento dell'*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) all'interno di determinate aree delimitate;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/589 della Commissione del 20 febbraio 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 per quanto riguarda l'elenco delle aree delimitate per il contenimento dell'*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance)
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
- la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare il Titolo VI «Sorveglianza fitosanitaria» nel quale è stato trasposto l'articolato della previgente l.r. 23 marzo 2004, n.4;
- il d.d.s. 15 settembre 2022 - n. 13058 «Applicazione delle misure fitosanitarie nelle aree delimitate per la presenza di *Aleurocanthus spiniferus* in Lombardia»;
- il d.d.s. 17 gennaio 2024 - n. 1247 «Definizione delle aree delimitate per la presenza di *Aleurocanthus spiniferus* in Lombardia»;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Preso atto che:

- i risultati delle attività di sorveglianza fitosanitaria specifica finora svolte nel 2024 sul territorio lombardo dimostrano che l'area di presenza dell'organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus* in Lombardia ha subito modifiche, in quanto ne è stata rilevata la presenza nei comuni di Seriate e Grassobbio (BG), dove era precedentemente non nota;
- complessivamente, le azioni di sorveglianza condotte dal

Servizio Fitosanitario Regionale hanno finora consentito l'individuazione di *Aleurocanthus spiniferus* nei seguenti comuni:

- Bergamo, Azzano San Paolo, Grassobbio, Orio al Serio, Seriate, Zanica in provincia di Bergamo;
- Carpenedolo in provincia di Brescia;
- Pantigliate e San Colombano al Lambro nella Città metropolitana di Milano;
- Borgocarbonara, Castel Goffredo, Quistello, San Giacomo delle Segnate, Schivenoglia e Sernide e Felonica in provincia di Mantova;

Ritenuto, in conseguenza dei suddetti accertamenti, necessario:

- abrogare in toto il d.d.s. n. 1247/2024 «Definizione delle aree delimitate per la presenza di *Aleurocanthus spiniferus* in Lombardia», che il presente atto sostituisce integralmente;
- definire le aree delimitate nella Regione Lombardia così come indicato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- definire che ogni area delimitata sia composta da:
 - una zona infestata, che include l'intero territorio dei comuni nei quali è stata confermata la presenza di *Aleurocanthus spiniferus*;
 - una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 2 Km attorno alla zona infestata;

Dato atto che tutti gli atti, sulla cui base sono state identificate le zone infestate e le zone cuscinetto, sono disponibili presso la U.O. competente e che le carte tematiche e i dati vettoriali dell'area delimitata verranno resi disponibili sul sito del Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia e sul geoportale;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Struttura Servizio Fitosanitario Regionale attribuite con d.g.r.n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Visto l'art. 17 della l.r.n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

DECRETA

1) di abrogare in toto il d.d.s. n. 1247/2024 «Definizione delle aree delimitate per la presenza di *Aleurocanthus spiniferus* in Lombardia», che il presente atto sostituisce integralmente;

2) di definire le aree delimitate nella Regione Lombardia così come indicato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di definire che ogni area delimitata sia composta da:

- una zona infestata, che include l'intero territorio dei comuni nei quali è stata confermata la presenza di *Aleurocanthus spiniferus*;
- una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 2 Km attorno alla zona infestata;

4) di rendere disponibili le carte tematiche e i dati vettoriali delle aree delimitate sul sito del Servizio fitosanitario della Regione Lombardia: (www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr) e sul geoportale della Regione Lombardia;

5) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6) di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Andrea Azzoni

_____ • _____